

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

VERBALE N. 9 DELL'ADUNANZA DEL 20 MARZO 2012

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente riferisce sugli inviti pervenuti al Consiglio relativi a convegni, seminari, conferenze, corsi, ecc.

- invito pervenuto il 12 marzo 2012 dalla UIA – Sessioni di formazione – Barcellona e Parigi, per partecipare a due eventi, nell'ambito dei corsi di formazione, organizzati dall'UIA per l'anno 2012 e rispettivamente:

- dal 19 e 20 aprile 2012 al Corso di Formazione che si terrà a Barcellona con il programma "International Arbi";

- dal 21 e 22 maggio 2012 al Corso di Formazione che si terrà a Parigi.

Il Consiglio delega a partecipare il Consigliere Stoppani per il Corso di Parigi.

- invito pervenuto in data 14 marzo 2012 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Madrid, per partecipare all'annuale "Madrid Meeting" che si svolgerà a Madrid nei giorni 14, 15 e 16 giugno prossimi.

Il Consiglio delega a partecipare il Consigliere Stoppani.

- invito pervenuto in data 14 marzo 2012 dalla Fondazione Justitia, unitamente all'Associazione Giovani Avvocati di Amsterdam, per partecipare all'annuale "Justitia 2012" che si svolgerà ad Amsterdam nei giorni 20 e 21 aprile prossimi, sul tema: "The Netherlands and the European Union: up or out?".

Il Consiglio delega a partecipare il Consigliere Minghelli.

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Francesco Figliomeni, Presidente onorario dell'Associazione Planet Onlus, pervenuta in data 1° marzo 2012, con la quale, nel ringraziare il Consiglio per le donazioni ricevute negli ultimi due anni, chiede un contributo economico per la realizzazione del progetto "Radiologia Domiciliare Pubblica", rivolto a pazienti impossibilitati a raggiungere una struttura pubblica o ambulatoriale, come i pazienti anziani, oncologici e defedati.

L'Avv. Figliomeni allega la scheda di sintesi del progetto e un prospetto delle attività dell'Associazione già svolte, o in corso.

Il Consiglio delibera di concedere un contributo di euro 2.500,00.

- Il Presidente riferisce di aver partecipato, lo scorso sabato 10 marzo, in rappresentanza dell'Ordine degli Avvocati di Roma, all'apertura dei lavori del Convegno di inaugurazione di CASAIDEA (Salone del Mobile di Roma), organizzato dall'Avv. Pietro Ilardi, presso i padiglioni della Fiera di Roma. Comunica di aver portato i saluti dell'intero Consiglio ad una manifestazione che

ha avuto successo e di aver apprezzato gli interventi di carattere giuridico che si sono succeduti avanti a una platea gremita.

Il Presidente comunica, inoltre, che l'Avv. Pietro Ilardi, con nota pervenuta in data 19 marzo 2012, ha chiesto la collaborazione del Consiglio e un incontro a breve, per condividere e sviluppare l'iniziativa denominata "Progetto sulla Proprietà Intellettuale".

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente comunica che i Delegati al Congresso Straordinario che si terrà a Milano il 23 e 24 marzo 2012, hanno presentato la seguente mozione congressuale:

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE STRAORDINARIO MOZIONE CONGRESSUALE

I sottoscritti Delegati dell'Ordine di Roma in ordine ai recenti interventi legislativi in materia di tariffe forensi e di società tra professionisti, visti gli articoli 9 e 9bis del decreto legge n. 1/2012 ,

Considerato che:

- è necessario un intervento urgente per salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza nell'esercizio della professione forense, difendendola dai condizionamenti e dalle regole "di mercato" imposte dai Contraenti Forti, attraverso il controllo dei mezzi di comunicazione e l'utilizzo della politica nelle liberalizzazioni selvagge che insidiano, in realtà, i diritti dei cittadini;
- è stato un errore abolire le tariffe forensi, creando incertezza nei rapporti tra l'avvocato e l'assistito. Infatti, proprio in ragione del rispetto delle indicazioni europee in materia di tutela del consumatore, il cittadino ha il diritto di conoscere "quanto gli costa" l'attività professionale sulla base di parametri oggettivi;
- è stato un errore prevedere la possibilità di costituire S.T.P. con le modalità ai sensi dell'art. 9 bis del D.Lg. 1/12: l'ingresso negli studi professionali di un socio di capitali, a condizioni nè regolamentate nè condivise dall'Avvocatura e dai suoi Organi istituzionali, compromette l'autonomia dei professionisti nell'attività di assistenza all'esercizio del diritto di difesa. Unica soluzione proponibile è quella di ridurre l'eventuale quota di partecipazione del socio di capitali.

Tanto considerato,

l'Avvocatura, istituzionalmente deputata alla difesa dei diritti, non può che denunciare le gravi responsabilità del Governo nel voler procedere da solo, e per tentativi, disattendendo le esigenze dei cittadini e minando l'autonomia della Professione Forense.

Per tali motivi, i sottoscritti Delegati chiedono che il Congresso voti ed approvi la seguente

MOZIONE

Il Congresso Nazionale Forense chiede che l'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, il Consiglio Nazionale Forense ed i Consigli dell'Ordine Territoriali si facciano promotori effettivi dinanzi agli Organi legislativi e, più in generale, dinanzi agli Organi Parlamentari e di Governo delle seguenti richieste:

- chiedano al Governo e al Ministro della Giustizia che gli interventi legislativi in materia di liberalizzazioni delle professioni forensi vengano adottati previa consultazione obbligatoria degli Organi rappresentativi dell'Avvocatura, compresi i Consigli dell'Ordine e le Associazioni Forensi più rappresentative;

- esigano il ripristino delle tariffe forensi o, nell'interesse del cittadino, elaborino i nuovi parametri, previa consultazione obbligatoria degli Organi rappresentativi dell'Avvocatura, compresi i Consigli dell'Ordine e le Associazioni Forensi più rappresentative;
- pretendano l'abrogazione della norma che consente l'ingresso di soci di capitale nelle società professionali.

I Delegati del Congresso Straordinario.

Il Consiglio approva con le modifiche apportate e fa propria la mozione.

– Il Presidente comunica che gli Avv.ti Fabiana Canale, Francesca D'Alessio, Caterina Flick, Alessia Guerra, Massimo Gruarin, Giuseppe Lombardi, Antonio Jacopo Manca Graziadei, Roberto Maria Meola, Giulia Percoso e Paola Vitaletti, Delegati e non Delegati al Congresso Straordinario che si terrà a Milano il 23 e 24 marzo 2012, hanno presentato la seguente mozione congressuale:

MOZIONE SULL'ACCESSO ALLA PROFESSIONE

I sottoscritti Delegati, considerato che:

A) l'Avvocatura, pienamente consapevole dell'opportunità rappresentata da un'autentica riforma della professione forense, intende partecipare attivamente al cambiamento nell'ottica di un deciso miglioramento della levatura professionale degli operatori del diritto e, quindi, dei servizi offerti agli utenti in funzione di una concreta liberalizzazione, nonché di un adeguamento del sistema di inserimento professionale delle giovani generazioni;

B) la Riforma Professionale non può prescindere dalla rilevanza costituzionale della prestazione professionale quale tutela di diritti fondamentali del cittadino, da cui la necessità che la prestazione sia svolta da soggetti in grado di garantire elevati standard qualitativi e competenza professionale, che operano in condizione di assoluta indipendenza. Condizioni, quelle ora accennate, che possono attuarsi mediante un'organica programmazione del numero degli iscritti agli Albi Professionali, unitamente ad un rinnovato percorso formativo volto alla riqualificazione della categoria, anche ripensando ai meccanismi dell'azione disciplinare (sia sul piano dell'accelerazione delle procedure sia riguardo gli Organismi deputati a provvedervi);

C) si ritengono elementi imprescindibili di una proficua riforma della professione forense per la riqualificazione dei professionisti attivi e le future generazioni:

C.1) riorganizzazione del sistema universitario che dovrebbe prevedere la predisposizione di una "programmazione" dell'accesso alla professione forense e alle carriere giudiziarie da attuare unitamente ad un programma formativo strutturato secondo criteri di selezione, volti ad esaltare un sistema meritocratico di qualità, di seguito indicati:

corso di laurea, dedicato al "comparto giuridico", ove la determinazione del numero dei candidati che ogni anno ciascuna Università è in grado di poter accettare, verrebbe determinato con decreto del MIUR, in base a uno studio previsionale delle capacità del mercato di assorbire la possibile futura offerta legale e giudiziaria, elaborato di concerto con il Ministero di Giustizia, i Consigli degli Ordini forensi.

Il corso di laurea, da integrare con corsi dedicati allo studio delle maggiori lingue straniere (con attenzione al linguaggio giuridico nonché comparazione dei sistemi ed istituti giuridici nei paesi di civil law e common law), potrebbe essere così strutturato:

a) triennio comune con frequenza obbligatoria ed esercitazioni "pratiche" periodiche in aula (simulazioni di udienza con la partecipazione di magistrati togati e non togati, simulazione di

conciliazioni, laboratori didattici inerenti le modalità di svolgimento dell'attività investigativa), suscettibili di specifica autonoma valutazione. Il triennio si concluderebbe con una prova valutativa¹;

b) biennio di indirizzo, organizzato in percorsi diversificati ed autonomi a seconda della carriera giudiziaria scelta dallo studente. Ciascun profilo formativo dovrebbe prevedere un determinato numero di ore da dedicare ai laboratori di esercitazioni pratiche, da svolgersi anche presso studi legali²;

C.2) previsione di un sistema di formazione professionale, altamente qualificante, caratterizzato da prove pratiche e stage (anche all'estero ove possibile), con prove valutative di verifica periodiche. Tale sistema consentirebbe di anticipare aspetti formativi, a tutt'oggi rinviati al periodo della pratica forense, da cui l'eventuale utilità della previsione di un periodo di tirocinio non inferiore a 18 mesi, da svolgersi con modalità tali da escludere la possibilità della mera pratica formale, in funzione dell'attuazione nel concreto dei principi di cui all'art. 26 Codice Deontologico Forense.

L'esame per l'abilitazione alla professione ed iscrizione all'Albo dell'Ordine territoriale del Foro ove il candidato sostiene le prove d'esame³, dovrebbe consistere in prova teorico pratica, che tenga conto dei risultati ottenuti dal candidato nel corso delle esercitazioni e dei laboratori seguiti durante il corso di laurea e dei risultati ottenuti durante il periodo formativo post universitario, raccolti in un dossier personale.

Solo un miglioramento della qualità dei sistemi formativi e valutativi, potrebbe favorire l'esercizio dell'attività professionale con dignità, prestigio e professionalità, con i vantaggi che ciò comporta in favore degli utenti;

C.3) non obbligatorietà della predeterminazione del compenso al praticante: si ritiene, infatti, che l'equiparazione del tirocinio ad un qualunque altro rapporto lavorativo possa snaturare la particolare natura del periodo di pratica, ove l'apprendimento della professione forense, in quanto tale, non attiene solo a mansioni lavorative tipicamente intese. Il compenso dovrebbe essere parametrato sia all'apporto lavorativo prestato sia al dimensionamento dello studio.

C.4) necessità di un serio intervento in ambito deontologico e disciplinare: la pratica forense deve essere svolta sotto il diretto e rigido controllo dell'avvocato che si assume tale impegno, morale e deontologico, nei confronti del Praticante e del Consiglio dell'Ordine. Tali obblighi dell'avvocato "dominus/precettore" devono corrispondere a precisi, puntuali e costanti controlli da parte del Consiglio dell'Ordine. Eventuali violazioni degli obblighi assunti dall'avvocato nei riguardi del praticante devono essere sanzionati a livello disciplinare, da graduare tenuto conto della gravità e reiterazione dei comportamenti non deontologici posti in essere;

D) esercizio effettivo e continuativo della professione: si ritiene inopportuno che criterio di valutazione ai fini dell'iscrizione, mantenimento e reinscrizione all'albo degli avvocati, sia determinato sulla base del reddito minimo, ciò sia in considerazione della avvenuta eliminazione delle tariffe minime, sia in considerazione delle diversità di situazioni economiche esistenti nelle diverse regioni e città italiane.

chiedono che il Congresso voti ed approvi la seguente

MOZIONE

¹ Occorre tenere conto della necessità di prevedere l'utilizzabilità del titolo conseguito al termine del primo triennio per altre tipologie di inserimenti lavorativi (per es. accesso a determinati concorsi pubblici) o formativi per coloro che non intendono proseguire il percorso formativo dedicato alle carriere del comparto giustizia.

² Gli stage dovrebbero riguardare tutti e tre i settori. Le Facoltà di concerto con i Consigli dell'Ordine territoriali dovrebbero stabilire le modalità per consentire a tutti gli studenti di seguire il proprio periodo di stage.

³ Disciplinare rigidamente il divieto di "migrazione" in Albi di altre circoscrizioni, prima del decorso di un certo numero di anni dall'iscrizione, ferma restando la possibilità di esercitare la professione su tutto il territorio Nazionale.

Il Congresso Nazionale Forense invita l'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, il Consiglio Nazionale Forense e tutti i Consigli dell'Ordine locali a promuovere nelle opportune sedi parlamentari:

- 1) l'introduzione nel nostro Ordinamento della selezione qualitativa dei candidati destinati ad accedere alla professione forense ed altre carriere giudiziarie, con valutazione degli stessi a partire dall'accesso alla carriera universitaria, che dovrebbe aprire ad una formazione ad ampio respiro internazionale, in linea con le più attuali esigenze dei mercati di riferimento delle libere professioni;
- 2) l'attuazione del principio della programmazione dell'accesso alla professione forense ed alle carriere giudiziarie da attuare unitamente al percorso formativo di cultura giuridica di base, di carattere teorico pratico, strutturato secondo i criteri proposti al punto (C.1) delle considerazioni;
- 3) lo snellimento delle modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione forense, secondo i criteri proposti al punto (C.2) delle considerazioni;
- 4) la previsione che il praticante sia inserito in adeguato ambiente professionale e che gli sia riconosciuto, dopo un periodo iniziale di sei mesi, un compenso non predeterminato ex lege bensì parametrato sia all'apporto lavorativo prestato sia al dimensionamento dello studio;
- 5) studiare l'introduzione di un sistema di verifiche affinché il praticante sia realmente applicato alle attività propedeutiche alla sua formazione professionale e la pratica forense sia svolta sotto il diretto e rigido controllo dell'avvocato che si assume tale impegno, morale e deontologico, nei confronti del Praticante e del Consiglio dell'Ordine, secondo i criteri e le modalità proposti al punto (C.4) delle considerazioni;
- 6) studiare l'introduzione di un sistema di valutazione dell'esercizio effettivo e continuativo della professione forense, finalizzata alla iscrizione ed al mantenimento dell'iscrizione all'albo, che prescindendo dalla individuazione di un reddito minimo, di concerto con gli organismi di rappresentanza dell'Avvocatura.

Il Consiglio approva con le modifiche apportate e fa propria la mozione.

- Il Presidente comunica che gli Avv.ti Fabiana Canale, Francesca D'Alessio, Caterina Flick, Alessia Guerra, Massimo Gruarin, Giuseppe Lombardi, Antonio Jacopo Manca Graziadei, Roberto Maria Meola, Giulia Percoso e Paola Vitaletti, Delegati e non Delegati al Congresso Straordinario che si terrà a Milano il 23 e 24 marzo 2012, hanno presentato la seguente mozione congressuale:

MOZIONE SULLA LEGGE SULL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE E FUNZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

I sottoscritti Delegati al Congresso Straordinario dell'Avvocatura

Premesso

- che costituisce principio fondamentale di ogni società civile ed esplicitamente sancito nella Costituzione della Repubblica Italiana, la tripartizione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario;
- che il Consiglio Nazionale Forense, sin dalla sua istituzione, è stato concepito e strutturato quale Giudice Speciale di seconda istanza avente giurisdizione in materia deontologica per la classe forense;
- che in sede di redazione e promulgamento della Carta Costituzionale repubblicana, pur essendosi provveduto all'abolizione di tutti i Giudici speciali preesistenti, si è deciso di mantenere e conservare la predetta "giurisdizione domestica" degli avvocati in considerazione dell'altissima e peculiare funzione dell'Avvocatura che imponeva alla stessa il mantenimento di un superiore standard non solo in termini di preparazione tecnica ma, soprattutto, anche di un elevatissimo grado di eticità e legalità

nel comportamento degli avvocati tutti per preservare la dignità ed il prestigio del loro distintivo ruolo di primo difensore dei Diritti e della Libertà del cittadino;

- che, fermo restando la funzione di garanzia svolta da tale giurisdizione domestica, nell'interesse generale del controllo di qualità non solo delle prestazioni professionali legali ma anche della necessaria "statura etica" delle persone che svolgono le alte funzioni costituzionalmente demandate all'Avvocatura, la struttura, composizione e costituzione dei relativi organismi giurisdizionali territoriali e di quello nazionale di appello dovranno essere radicalmente riformati, al fine di rendere tali giudici sostanzialmente e formalmente 'terzi' e 'imparziali', anche e soprattutto nell'interesse e agli occhi degli utenti, clienti e/o consumatori;

- che, nonostante i notevoli rivolgimenti avvenuti negli anni, il ruolo sociale e giuridico dell'Avvocatura è immutato e, anzi, tale ruolo è stato ribadito e riaffermato anche a livello comunitario dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo [sentenza Graziani-Weiss/Austria – 18.10.2011];

- che il conferimento di poteri regolamentari al C.N.F. al pari del riconoscimento allo stesso il potere di "rappresentanza" della classe forense nei rapporti con le Istituzioni, viola apertamente il predetto principio di tripartizione dei poteri;

- che è comunque prevista dal progetto di legge di riforma dell'Ordinamento professionale forense una sede democratica ed a base elettorale nella quale la classe forense individua e discute le problematiche inerenti la professione legale, costituita dal Congresso Nazionale Forense, nel cui seno sarà eletto con criteri democratici e di vasta rappresentatività un ente, statutariamente individuato nell'Organo Unitario dell'Avvocatura, che dovrà dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;

- che tale struttura appare quanto mai opportuna e presenta notevoli similarità con la composizione degli organi legislativi a rappresentanza popolare dello Stato;

chiedono che il Congresso voti ed approvi la seguente

MOZIONE

Il Congresso Nazionale Forense invita l'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, il Consiglio Nazionale Forense e tutti i Consigli dell'Ordine locali a promuovere nelle opportune sedi parlamentari:

1) l'abrogazione di ogni e qualsiasi norma diretta al conferimento al Consiglio Nazionale Forense del potere regolamentare in materia organizzativa, mantenendo allo stesso precipuamente il carattere giurisdizionale in grado di appello per la materia deontologica della classe forense, nonché le funzioni consultive e di studio, insieme alla funzione di rappresentanza meramente istituzionale e non politica dell'avvocatura italiana;

2) l'introduzione nel progetto di riforma di norma apposita che sancisca espressamente il potere di rappresentanza politica della classe forense in capo ad un Organo Unitario dell'Avvocatura, comunque denominato ed istituzionalizzato legislativamente, rispetto al quale sia eliminato ogni collegamento strutturale, elettorale ed economico con i Consigli Territoriali e con lo stesso Consiglio Nazionale Forense, garantendo così una sua maggiore democraticità, un suo diretto collegamento con la propria e liberamente costituita base dell'Avvocatura, il suo autofinanziamento, nonché una maggiore trasparenza e autonomia nelle modalità di elezione dei suoi componenti.

Il Consiglio approva con le modifiche apportate e fa propria la mozione, con l'astensione del Consigliere Stoppani.

- Il Presidente comunica che gli Avv.ti Salvatore Nicola Calzone, Lidia Carcavallo, Giandomenico Catalano, Tiziana Cignarelli, Alfredo Fava, Clotilde Mazza, Luigi Milanese, Maria Morrone, Filippo Giuseppe Murè, Paolo Parisi, Andrea Rossi, Pasquale Rossi, Flavia Sforza, Onofrio Spinoso, Vincenzo Squillaci, Michela Vassallo, Avvocati iscritti nell'Elenco Speciale annesso all'Albo, già Componenti della Commissione Enti Pubblici, hanno predisposto una mozione da sottoporre al Congresso Straordinario che si terrà a Milano il 23 e 24 marzo 2012, che riguarda la loro specifica posizione e, in particolare, una proposta di emendamento all'attuale formulazione dell'art. 22 della Legge Professionale, il cui esame è pendente alla Camera dei Deputati.

MOZIONE/RACCOMANDAZIONE PER IL CONGRESSO STRAORDINARIO FORENSE

AVVOCATI DIPENDENTI - ART. 22 legge professionale

Gli avvocati iscritti nell'Elenco Speciale annesso all'Albo ordinario, pur nella consapevolezza del difficile momento vissuto dall'avvocatura nel suo complesso, chiedono che il Congresso compia un gesto di attenzione verso la categoria dell'avvocato dipendente pubblico, che proprio in quanto composta da avvocati non è riconducibile a quella propria degli altri dipendenti pubblici.

Chiede al Congresso di appoggiare la richiesta di emendamento all'attuale formulazione dell'art. 22 della legge professionale, già presentata alla Camera dei Deputati, con la quale si chiede al Legislatore di considerare l'impostazione costante della Cassazione SS.UU. che ha espressamente ritenuto necessaria l'autonomia organizzativa e funzionale dell'avvocato dipendente da ente pubblico.

Si chiede dunque al Legislatore di prevedere espressamente che il nuovo ordinamento professionale sancisca e garantisca non solo l'autonomia professionale, ma anche e soprattutto l'autonomia organizzativa delle strutture professionali istituite dagli enti pubblici, al fine di assicurare che l'esercizio della professione forense all'interno di un Ente pubblico sia conforme ai principi propri dell'attività libero professionale svolta dagli avvocati del libero Foro, e lo svolgimento delle funzioni, siano esercitate in posizione di terzietà ed indipendenza da tutti i settori dell'apparato amministrativo previsti in organico ed al di fuori della gestione negli affari amministrativi dell'ente di appartenenza.

Conseguentemente, la norma dell'art. 22 dovrebbe poi essere completata dalla previsione di una contrattazione collettiva nazionale, cui sia demandata la disciplina del rapporto di lavoro degli avvocati pubblici dipendenti, adeguata a tali presupposti che collochi gli avvocati in apposite separate "sezioni di contrattazione" nell'ambito delle Aree dirigenziali di riferimento, proprio al fine di garantire l'autonomia organizzativa e funzionale e la peculiarità della professionalità dell'avvocato dipendente-pubblico.

Si chiede dunque l'approvazione della seguente mozione:

IL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

- invita il Parlamento italiano ad approvare il testo dell'art. 22 del D.D.L. così come licenziato dal Senato della Repubblica, corretto con l'emendamento sotto riportato.
- Il Ministro per Pubblica Amministrazione e l'Innovazione a dare direttive all'ARAN in sede di "accordo" per la composizione dei comparti e delle aree di contrattazione, previsto dall'art. 54 del D. Lgs. n. 159/2009, affinché gli "avvocati" dipendenti degli enti pubblici, assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 165/2001 siano collocati, ai fini contrattuali, in apposite "sezioni separate" di contrattazione nell'ambito delle corrispondenti Aree dirigenziali

Attuale formulazione art. 22
Proposte di modifica (in grassetto)
Art. 22

(Avvocati degli enti pubblici)

1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta (da eliminare se riportato al punto 2), sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia **anche dell'organizzazione dei relativi tempi** e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato, **nonchè un trattamento economico adeguato alla funzione esercitata, da determinare con le associazioni rappresentative degli avvocati in sede di contrattazione separata della dirigenza del pubblico impiego per la disciplina specifica degli avvocati.**
2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato con autonomia organizzativa in forma esclusiva di tali funzioni. La responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.
3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine.
Il Consiglio approva con le modifiche apportate e fa propria la mozione.

- Il Presidente riferisce sulla mail dell'Avv. Cinzia Gauttieri con la quale chiede la partecipazione e il sostegno del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, per l'iniziativa di solidarietà, giunta alla sua quarta Edizione, per ricordare l'Avv. Rino Nigro, insigne penalista scomparso prematuramente nel 2008.

Il progetto "RINOPEREMERGENCY IV EDIZIONE", che avrà una giornata di festa organizzata domenica 6 maggio prossimo al Circolo La Mirage, si impegna a raccogliere fondi che saranno destinati al Centro Pediatrico di Bangui nella Repubblica Centrafricana, che offre assistenza sanitaria ai bambini fino ai 14 anni di età ed educazione igienico sanitaria alle famiglie.

L'Avv. Gauttieri chiede, anche per l'anno 2012, la collaborazione dell'Ordine degli Avvocati di Roma sotto due profili: il primo è la pubblicazione sul sito consiliare dell'evento con l'inserimento della locandina; il secondo è il contributo economico con una donazione.

L'Avv. Gauttieri allega la scheda di sintesi del progetto in corso e la locandina dell'evento.

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito consiliare della comunicazione e delibera di concedere il contributo di euro 2.500,00.

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Ugo Morelli, Presidente dell'Associazione Amicizia "Lazio-Calabria", con la quale chiede il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e quanto altro possibile, per la riuscita della manifestazione intitolata "Calabria Protagonista a Roma", che si svolgerà venerdì 30 marzo 2012, alle ore 19.30 presso il locale "Boeme" a Roma, Piazza Fiume.

L'Avv. Ugo Morelli comunica che nel corso dell'evento saranno consegnate le "Targhe di Merito Professionale" ai Consiglieri dell'Ordine, Avv.ti Alessandro Cassiani e Domenico Condello e verrà

dedicato un premio allo stesso Presidente Vaglio, quale clamoroso vincitore delle ultime elezioni e nuovo Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

All'evento verranno invitati tutti gli Avvocati iscritti all'Albo di Roma.

Il Consiglio concede il patrocinio, esprimendo apprezzamento per l'iniziativa.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti.Sveva Andriani, Ciro Castaldo, Daniele Di Stasio, Elisa Patria, Renzo Violini,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Maurizio de Tilla, Presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 14 marzo 2012, accompagnatoria delle delibere consiliari degli Ordini degli Avvocati di Avezzano, Terni, Termini Imerese e L'Aquila, in merito alla proclamata astensione dalle udienze civili, penali, amministrative, contabili e tributarie, nonché da ogni altra attività giudiziaria dal 15 al 23 marzo 2012, deliberata dall'Assemblea dell'O.U.A., per contrastare la liberalizzazione delle professioni.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Maurizio de Tilla, Presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 15 marzo 2012, con la quale comunica che sabato 10 marzo 2012, l'Unione Lombarda dei Consigli degli Ordini degli Avvocati, ha rinnovato le cariche consiliari per gli anni 2012-2013.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla mail dell'Avv. Ugo Morelli, pervenuta in data 14 marzo 2012, con la quale segnala al Consiglio che, nonostante l'obbligatorietà dell'attivazione della PEC da parte degli avvocati e professionisti, molti Iscritti nell'Albo degli Avvocati del Foro di Roma, non hanno provveduto a renderla pubblica.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla mail inviata dalla Redazione IUS Channel, canale ufficiale del Salone della Giustizia e pervenuta in data 14 marzo 2012, in merito alla possibilità di seguire in diretta la manifestazione, indetta il 15 marzo scorso dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana e svoltasi a Piazza Cavour in Roma.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla mail della Dott.ssa Paola Scalabrella dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, pervenuta in data 14 marzo 2012, con la quale informa il Consiglio che, per eseguire le operazioni di rilevazione statistica da parte del CISIA, avvenute necessariamente il 19 marzo scorso, il SIGP non è stato utilizzabile. Informa, inoltre, che si prevedono ulteriori giornate di interruzione, delle quali verrà data pronta comunicazione.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla mail della Signora Marianna Ricci del Coordinamento indipendente UPG –Unione Precari Giustizia, pervenuta in data 16 marzo 2012, accompagnatoria di una serie di documenti che ripercorrono la storia di 300 lavoratori, a tutti gli effetti autonomi nello svolgimento delle mansioni loro assegnate con apposito ordine di servizio, che, da circa 18 mesi, svolgono la loro attività nelle diverse sezioni e cancellerie con professionalità e capacità, formate in altre esperienze lavorative oltre all'esperienza fatta nella Giustizia.

L'Unione Precari Giustizia chiede il contributo del Consiglio per portare all'attenzione del Ministero della Giustizia la condizione lavorativa dei Lavoratori/Tirocinanti che, nonostante la costituzione di un Coordinamento indipendente, sono ancora legati agli ammortizzatori sociali, affinché prenda coscienza che il primo problema della Giustizia è proprio la carenza di personale.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Giacomo Ebner, Presidente del Comitato Albo Periti del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 14 marzo 2012, con la quale comunica la convocazione del Comitato per il 22 marzo 2012, alle ore 16.30, per esaminare le istanze di iscrizione all'Albo delle categorie di periti, architetti, commercialisti, ingegneri, medici, psicologi, interpreti e traduttori, agronomi, farmacisti e periti industriali, con la presenza dei delegati della Camera di Commercio per le categorie non rappresentate da Ordini professionali.

La riunione si terrà presso la Città Giudiziaria – Palazzo del Tribunale Penale Edificio A piano I aula 11 GUP.

Il Consiglio delega il Consigliere Condello per tale incontro.

- Il Consigliere Segretario riferisce sull'invito pervenuto dal Dott. Paolo De Fiore, Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, nonché Presidente dell'Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione, a partecipare alla presentazione del "Secondo rapporto sullo stato dei conflitti nella città di Roma – I cittadini e la Conciliazione", che si svolgerà il 28 marzo 2012, alle ore 11.00, presso Palazzo Valentini – Sede della Provincia di Roma, Via IV Novembre 119/A.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario riferisce sull'invito, pervenuto in data 28 febbraio 2012, dall'Avv. Christiane Féral-Schuhl, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parigi, a partecipare alla Cerimonia dell'Ordine di Parigi e alla Conferenza, che si svolgeranno a Parigi venerdì 7 dicembre 2012.

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Giorgio Santacroce, Presidente della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 12 marzo 2012, con la quale trasmette il verbale della riunione della Commissione di Manutenzione degli Uffici Giudiziari dell'8 febbraio scorso.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario riferisce che il precedente Consiglio aveva nominato l'Avv. Giovanni Cipollone quale Componente effettivo della Commissione di Manutenzione degli Uffici Giudiziari. Considerando che l'Avv. Giovanni Cipollone non è più Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per il biennio 2012-2013, si deve procedere ad altra nomina.

Il Consiglio delibera di nominare il Consigliere Segretario e il Consigliere Galletti, quali Componenti effettivi della Commissione di Manutenzione degli Uffici Giudiziari.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Nicola Ianniello, pervenuta in data 12 marzo 2012, con la quale, in merito al ricorso ex art. 700 e 669 ter c.p.c. proposto dal Signor (omissis) avanti il Tribunale Ordinario di Roma, trasmette il provvedimento del Tribunale Ordinario di Roma-Sezione Decima, di rigetto del ricorso della controparte, con liquidazione delle spese del procedimento a favore del Consiglio.

L'Avv. Ianniello attende determinazioni in merito e informa il Consiglio che è in corso l'azione di recupero di spese liquidate in altro procedimento in fase di richiesta di pignoramento.

Il Consiglio prende atto.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Presidente, in assenza del Consigliere Tesoriere, comunica che è scaduto il termine per il versamento del premio per la polizza assicurativa proposta in convenzione con la Società "Unisalute" del Gruppo Unipol, già stipulata nel febbraio 2011 a favore dei dipendenti del Consiglio aventi contratto a tempo indeterminato.

Il premio per ogni dipendente è invariato ed è pari a euro 505,00, per un ammontare complessivo di euro 13.130,00.

Il Consiglio approva.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Cassiani ringrazia gli estensori delle mozioni predisposte in vista del Congresso Straordinario di Milano.

Condivide quella nella quale ci si oppone alla abolizione delle tariffe, alla istituzione del socio di capitale, alla "libera concorrenza" intesa come rispetto delle regole di mercato.

Non condivide quella nella quale si prevede una "programmazione dell'accesso alla professione".

Condivide quella nella quale si chiede che il ruolo del Consiglio Nazionale Forense torni ad essere quello previsto dalla legge istitutiva e cioè giurisdizionale.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Bruni in merito alle deleghe ricevute dal Presidente riferisce:

1) sulla delega ricevuta per verificare il corretto funzionamento del collegamento telematico con la Banca Dati dell'Anagrafe di Roma Capitale per gli Avvocati del Foro di Roma, il Consigliere Bruni riferisce di aver consultato il competente ufficio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e che gli è stato riferito che il funzionamento per quanto riguarda il sito del Consiglio è corretto e che, da accertamenti effettuati, anche il collegamento con l'Anagrafe di Roma Capitale sembra funzionante. Se ne è dedotto che il problema dovrebbe essere dovuto a un malfunzionamento dei collegamenti Smart Card dei singoli avvocati che hanno avuto problemi.

Il Consiglio prende atto.

2) Per quanto riguarda la delega relativa al pagamento del contributo unificato per gli Uffici preposti alla "iscrizione delle cause a ruolo" e, in particolare, quello presso la Corte di Cassazione, che

pongono nella misura prevista dal 1° gennaio 2012 anche per i provvedimenti impugnati depositati sino al 31 dicembre 2011, il Consigliere Bruni riferisce di aver accertato che tale disposizione è seguita da tutti gli Uffici Iscrizioni a ruolo dei Giudici (Tribunale Ordinario di Roma, Corte di Appello di Roma e Cassazione) e che, in particolare, ha avuto un colloquio con il Dott. Palumbo della Cassazione e contestualmente con il Consigliere di Cassazione, Prof. Botta della Sezione Tributaria.

L'Ufficio, consultato anche su input del Consigliere Botta, ha inoltrato una formale richiesta al Presidente della Corte di Cassazione, affinché si pronunci in via interpretativa sulla questione sollevata. Si è in attesa di tale comunicazione.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Conte, pur non desiderando assolutamente innescare polemica alcuna –non avendone altrettanto interesse alcuno– esprime tutto il proprio rincrescimento e rammarico per la gestione della manifestazione, organizzata dall'odierno Consiglio, lo scorso 15 marzo, dinnanzi al Palazzaccio a Piazza Cavour. Preliminarmente, sottolinea l'assoluto flop/fallimento dell'iniziativa, in quanto erano presenti non più di 500 Colleghi, la maggior parte non romani. Al di là dell'immagine desolante di una piazza praticamente vuota –era occupata solo la scalinata e qualche metro antistante alla stessa– si sono visti, addirittura, Sindaci e Giudici di Pace, che non avevano, ovviamente, nulla a che vedere con il tema della protesta forense, di paesi/provincie che protestavano per conto loro, relativamente alla soppressione di talune circoscrizioni giudiziarie.

Il Consigliere Conte, peraltro, è rimasto particolarmente deluso dalla pessima organizzazione dell'iniziativa –non vi era neppure un microfono o un altoparlante, o un palco preventivamente predisposti– e dalla circostanza che la “direzione” e la “gestione” della protesta sono state lasciate al Presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, Avv. Maurizio de Tilla, finanche al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Avv. Caia, che hanno parlato ai pochi presenti come se fossero “i padroni di casa”. Tale imbarazzante situazione, è stata sottolineata dai pochi Colleghi romani presenti, che hanno commentato, seduta stante, tale singolare circostanza che faceva sembrare l'Ordine di Roma “una succursale dell'O.U.A. o dell'Ordine di Napoli”.

Altro elemento che intende sottolineare il Consigliere Conte, sono talune mails giunte ai Colleghi da parte del Presidente e di un Consigliere, che raccontano uno svolgimento di detta manifestazione totalmente diverso da quanto realmente accaduto. Parlare di “piazza gremita” e “di oltre 2.000/3.000 Colleghi presenti” si commenta da solo.

Il Consigliere Conte si sarebbe aspettato un profondo esame di coscienza da parte del Presidente sul perchè di un totale fallimento di detta manifestazione, in un momento così drammatico per la nostra professione, vieppiù, amplificato dalla quasi totale assenza di Colleghi del Foro di Roma, che non superavano le 100 unità. Ricorda il Consigliere Conte che il precedente Consiglio organizzò una grande protesta, in toga, lo scorso 26 gennaio in zona Viale/Piazza Mazzini dove intervennero –effettivamente e realmente– oltre 1.500 colleghi e venne allestito un palco mobile, con tanto di amplificazione, che consentì una straordinaria riuscita dell'iniziativa tanto che la stessa ebbe grandissimo risalto sui media. In quell'occasione, ricorda il Consigliere Conte i 1.500 Colleghi presenti erano assolutamente, e tutti, Avvocati del Foro di Roma.

Il Presidente concorda pienamente con il Consigliere Conte che non si deve polemizzare, perciò ricorda solo che il dato di 2.000 partecipanti alla manifestazione del 15 marzo 2012, proclamata dall'O.U.A. e non dal Consiglio dell'Ordine, è stato riportato da quegli stessi giornali che avevano parlato di 1.500 partecipanti a quella del 26 gennaio scorso.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Conte, riguardo la vicenda, triste, grottesca e desolante, nota a tutta l'Italia, riguardante l'Avv. (omissis), chiede che il Consiglio dia informazione di quanto fatto dall'Ordine di Roma nel precedente biennio, nei confronti di questo Collega, che tanto disdoro e nocumento ha arrecato e sta arrecando a tutta la categoria forense. Anche oggi vi è una notizia sul quotidiano "Il Messaggero" che decanta –con ampio spazio e visibilità– quanto fatto dall'Ordine degli Avvocati di Tivoli che, finalmente, ha inteso procedere nei confronti di detto iscritto alla luce del vero e proprio "scandalo" che è stato smascherato dal famoso format "Striscia la Notizia". Ricorda il Consigliere Conte –come certamente rammentano i Componenti di questo Consiglio che parteciparono anche al precedente– come l'Ordine di Roma intervenne, a seguito di numerosi esposti, nei confronti del suddetto iscritto, svolgendo un'accurata istruttoria che portò all'apertura di un complesso e articolato procedimento disciplinare con ben quattro capi d'incolpazione, supportati da ampia documentazione probatoria. Nell'adunanza del 22 luglio 2010, quindi ben un anno e mezzo fa, l'Ordine di Roma sanzionò l'iscritto dimostrando che lo stesso rilasciava alle Agenzie di stampa notizie e comunicazioni relative a episodi in grado di suscitare interesse e ilarità nell'opinione pubblica, connessi con eventuali azioni giudiziarie a tutela dei presunti protagonisti rivelatisi, poi, non accaduti realmente, così assumendo un comportamento doloso che innegabilmente si andò a riflettere sulla reputazione professionale della figura dell'avvocato e ingenerando lo scorretto e falso convincimento che gli appartenenti alla classe forense siano inventori di storie di fantasia e siano pronti ad abusare della credulità popolare. Esattamente tutto quanto, poi, venne scoperto, con immenso clamore, da parte di "Striscia la Notizia" negli ultimi due mesi per un caso, tra l'altro, ancor più grave (Costa Concordia).

Il Consigliere Conte ritiene che tale tempestiva, rigorosa e conforme condotta di vigilanza e di controllo effettuata dall'Ordine di Roma, due anni orsono, su siffatto soggetto, debba essere doverosamente oggetto d'informativa, non solo ai colleghi romani, ma anche all'opinione pubblica, ciò a tutela dell'immagine dell'Ordine di Roma che intervenne, come doveva, all'epoca dei fatti. Di tale circostanza ha dato anche contezza il quotidiano "Il Giornale" in data 1° marzo 2012 che, addirittura, ha evidenziato che l'Avv. (omissis) ha letteralmente "cambiato aria" e ha "inteso defilarsi" trasferendosi all'Ordine di Tivoli, temendo il controllo disciplinare dell'Ordine di Roma.

Il Consigliere Conte chiede che la presente comunicazione –con uniti gli articoli di stampa– venga pubblicata sul sito istituzionale con adeguato commento del Presidente, anche per costituire una presa di posizione dell'Ordine di Roma, su tale ex iscritto che, con il suo comportamento, ha gettato intollerabile discredito su tutta la Classe Forense Italiana, vanificando il lavoro di migliaia e migliaia di giovani avvocati, che ogni giorno, esercitano la professione con abnegazione, preparazione, serietà, rigore e spirito di servizio a tutela del diritto di difesa del cittadino.

Il Consigliere Segretario e il Consigliere Galletti ritengono che il Consiglio non abbia alcuna competenza o interesse concreto e attuale nei confronti dell'ex Iscritto, nè titolo per additarlo al ludibrio popolare in misura ulteriore rispetto a quanto lo stesso ex Iscritto abbia già fatto da solo a suo stesso danno.

Il Consiglio si associa a quanto dichiarato dal Consigliere Segretario e dal Consigliere Galletti.

Il Presidente ricorda che lo stesso Consigliere Conte ha riferito a "Striscia la Notizia" che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma aveva aperto un procedimento disciplinare all'Avv. (omissis), anche se ancora sub iudice innanzi al Consiglio Nazionale Forense e, pertanto, notizia innegabile.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Conte informa il Consiglio della lettera/mail che ha inviato al Prof. Avv. Piero Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, e per conoscenza al Presidente degli Ordini

Minori, Avv. Pompeo. Ricorda il Consigliere Conte al nuovo Consiglio, che venne “fortemente pregato” dal Presidente Alpa di partecipare –quale Presidente dell’Ordine di Roma e rappresentante dell’Avvocatura, in assenza dell’O.U.A. e del C.N.F.– alla Commissione Revisione Circostrizione Giudiziarie, organizzata dall’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia.

Il Consigliere Conte, all’epoca, pretese la presenza dell’Avv. Pompeo, Presidente di oltre 70 Ordini Minori, per evidente specifica competenza, ottenendo l’inserimento del suddetto nella Commissione, al fine di fornire alla stessa determinazioni e/o richieste appropriate per modificare e/o integrare sia le linee generali della revisione e, soprattutto, la dinamica del perimetro applicativo normativo della medesima.

Il Consigliere Conte, accogliendo la richiesta del C.N.F., intervenne ai lavori, unitamente all’Avv. Pompeo, che venne inserito contestualmente alla richiesta di esso Consigliere Conte, ma la partecipazione a tale Commissione si è rilevata del tutto ininfluente, inutile a fronte dell’assoluta impossibilità di ottenere un tavolo di confronto con una struttura che aveva già deciso tutto ciò che vi era da decidere. Per questo, e per doverosa informativa al Consiglio, si trascrive copia della mail inviata la scorsa settimana al Presidente Alpa –e per conoscenza al Presidente Pompeo– il cui contenuto non necessita di commento e/o spiegazione ulteriore:

“Commissione Gruppo Studio Ministero Revisione Circostrizioni Giudiziarie alla c.a. del Presidente Alpa e p.c. Presidente Pompeo

Carissimo Guido,

torno a scriverti –come già fatto in passato– relativamente alla nota Commissione in oggetto, nella quale entrai su indicazione del CNF, e nella quale sono stato affiancato –su mia richiesta– dall’amico Pompeo, rappresentante degli Ordini Minori, che legge per conoscenza.

Ho partecipato, come sai, a parecchie riunioni, sino a Natale scorso, rilevando, però, un’assoluta mancanza di considerazione per il sottoscritto, per il Collega Pompeo e per l’Avvocatura tutta.

Ho avuto netta la sensazione di essere il classico “convitato di pietra” e tutte le determinazioni, suggerimenti e/o osservazioni che potevano scaturire dal sottoscritto o dal Collega Pompeo, erano chiaramente destinate a cadere nel vuoto.

Pertanto, dalla metà di gennaio mi sono astenuto dal partecipare, inviando una mail al Responsabile della Commissione –Dott. Luigi Birritteri– al quale rappresentavo quanto sopra.

Ho ricevuto, in queste ore, una laconica telefonata da parte della Segreteria del Dott. Birritteri, dove mi si invita a recarmi a firmare entro e non oltre domani, una stesura definitiva dell’atto di revisione delle Circostrizioni Giudiziarie, al quale, ovviamente, il sottoscritto non ha potuto dare contributo alcuno.

Mi era stato anche detto, mi pare dal Dott. Birritteri stesso o forse dalla Dott.ssa Iannini, in una delle prime riunioni, che alla fine del percorso di studio sarebbe stato coinvolto il CNF, cosa che mi pare non sia avvenuta.

Naturalmente non mi recherò a firmare alcunchè e tanto desideravo rappresentarti per doverosa informativa.

Un caro saluto e ci vedremo a Milano.

Antonio Conte”.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Conte esprime tutto il proprio rammarico per aver dovuto vedere la “forzata rimozione” di numerosissimi quadri e fotografie, originariamente appesi sulle mura degli Uffici del Consiglio, senza che vi sia una spiegabile motivazione a sostegno. Il Consigliere Conte ricorda che i quadri erano relativi a manifesti della “convegnistica”, svoltasi nell’ultimo biennio, e si riferivano ai seminari e/o convegni di maggiore successo che riportavano, non i nomi dei componenti del precedente Consiglio, ma tutti gli autorevoli relatori intervenuti allo svolgimento dei lavori che fornirono ai Colleghi romani uno straordinario, nonchè gratuito, supporto formativo di grande qualità. Inoltre, sono state rimosse anche fotografie del Centenario dell’Ordine che raffiguravano Colleghi che hanno fatto la storia del Consiglio e che intervennero alla manifestazione dello scorso anno. Vieppiù, incredibile a dirsi, sono state rimosse anche fotografie che ritraevano le precedenti cariche consiliari nell’incontro “storico” con il Santo Padre, ricordato da tutti, dove Sua Santità Benedetto XVI donò la propria benedizione a tutta l’Avvocatura romana.

Il Consigliere Conte, pur non desiderando commentare oltremodo tale imbarazzante questione, intende rimarcare che siffatto “pseudo spoil system” si addice più a una realtà politica da “Municipio di paese”, che ad un Ordine prestigioso e di luminosa tradizione come l’Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Consigliere Conte auspica vivamente che non vengano rimosse le altre fotografie raffiguranti la manifestazione del Centenario dell’Ordine di Roma dello scorso 20 giugno 2011.

Il Presidente informa di aver disposto la rimozione dei quadri lungo la scala di accesso ai piani superiori per motivi, a proprio parere, estetici, riportando lo stato dei luoghi a due anni orsono. Per quanto riguarda le foto con il Papa e del Centenario, per quanto gli consta, sono ancora al loro posto.

Approvazione del verbale n. 8 dell’adunanza del 15 marzo 2012

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale n. 8 dell’adunanza del 15 marzo 2012.

Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Consigliere Mazzoni comunica che, in relazione all’istanza dell’Avv. (omissis), in ordine all’eventuale incompatibilità fra la permanenza dell’iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Roma e la frequenza del quinto corso-concorso indetto dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, non sussiste incompatibilità ex art. 3 L.P. poichè, l’art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004, prevede l’erogazione costante di una somma a titolo di borsa di studio, nella misura del settanta per cento dello stipendio tabellare previsto per i dirigenti di seconda fascia delle amministrazioni statali, da corrispondersi con le modalità stabilite nell’Ordinamento vigente per il pagamento degli stipendi. Si ritiene, dunque, che tale modalità di erogazione delle somme sia applicata per semplificazione amministrativa, e che non debba, comunque, intendersi come retribuzione da lavoro subordinato.

Il Consiglio delibera di richiedere all’Amministrazione proponente chiarimenti circa l’esistenza o meno di vincoli di rapporto di lavoro subordinato.

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. All’esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 25)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo per decesso (n. 3)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 4)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 1)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 7)

(omissis)

Abilitazioni (n. 2)

(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 8)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 3)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 2)

(omissis)

Certificati di compimento della pratica forense (n. 5)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/ attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

- In data 19 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ADR CENTER S.p.A. del convegno a titolo gratuito "Negoziare efficacemente. Come rappresentare al meglio il proprio cliente e concludere accordi vantaggiosi" che si svolgerà il 20 aprile 2012, della durata di 2 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 16 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili, del convegno a titolo gratuito "La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro – I ruoli individuati dal T.U. n. 81/2008 e la delega di funzioni" che si svolgerà il 2 aprile 2012, della durata di 3 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 19 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Giuristi Democratici di Roma (GD) del convegno a titolo gratuito "Il diritto contro la crisi. Analisi e proposte" che si svolgerà il 28 marzo 2012, della durata di 3 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 15 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione No Profit "Progetto Vittime" del convegno a titolo gratuito "Ustica: un mare di menzogne" che si svolgerà il 13 aprile 2012, della durata di 6 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 16 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ASTRIL – Fondazione Biagi – Università Roma Tre, del seminario a titolo gratuito "Seminario di studi ammortizzatori sociali e politiche di attivazione" che si svolgerà il 26 marzo 2012, della durata di 3 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 20 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CamMiNo – Camera Minorile Nazionale” del convegno a titolo gratuito "I procedimenti ex art. 709 ter c.p.c.: le prassi dei Tribunali del Lazio" che si svolgerà il 26 marzo 2012, della durata di 2 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 19 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della “Sapienza” Università degli Studi di Roma, del convegno a titolo gratuito "Revisione del Processo Penale alla luce di nuove valutazioni scientifiche” – Innovazioni tecnologiche sul luogo del crimine: come evitare l’errore giudiziario derivante da cattive procedure d’intervento sulla scena del reato" che si svolgerà il 4 aprile 2012, della durata di 5 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 5 (cinque) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 19 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione degli Avvocati Romani, del "Seminario di approfondimento tecnico-giuridico di diritto sportivo” che si svolgerà in quattro giornate, il 30 marzo ed il 12, 20 e 27 aprile 2012, della durata complessiva di 16 ore (4 ore per ciascuna giornata).

Il Consiglio

- astenuto il Cons. Avv. Fabrizio Bruni

(*omissis*)
delibera

di concedere n. 16 (sedici) crediti formativi per il seminario suindicato (4 crediti per la partecipazione a ciascuna giornata).

- In data 19 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CON.SER – Consulenza e Servizi S.r.l., del seminario “Le novità per i servizi pubblici di enti locali e regioni dopo le manovre estive 2011 e il D.L. “Monti” 2012 sulle liberalizzazioni” che si svolgerà in tre giornate, il 18, 19 e 20 aprile 2012, della durata complessiva di 22 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 22 (ventidue) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 16 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Paradigma S.r.l., del seminario "Le società a partecipazione pubblica. Disciplina, Governance, Responsabilità" che si svolgerà in due giornate, il 17 e 18 aprile 2012, della durata complessiva di 16 ore (8 ore per ciascuna giornata).

Il Consiglio
(*omissis*)

delibera
di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per ciascuna giornata del seminario suindicato.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi dei richiedenti non ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Organismo di Mediazione Forense: relazione sullo stato organizzativo e contabile. Proposte e delibere, anche in relazione a modifiche del Regolamento

- Su proposta del Presidente, del Consigliere Segretario e del Consigliere Nicodemi il Consiglio delibera:

a) di modificare l'art. 4 del Regolamento di procedura dell'Organismo di Mediazione Forense di Roma come segue:

“Art. 4 -Avvio del procedimento di Mediazione

1. La Segreteria comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione alla parte istante (o alle parti istanti): il nominativo del Mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione, informando contestualmente la parte (o le parti istanti) dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 D.Lgs. n. 28/10, avvertendola delle circostanze che, ai sensi dell'art. 8, comma 5 del D.Lgs. n. 28/10, il Giudice può desumere dalla mancata partecipazione argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2 c.p.c. e può condannare la parte che senza giustificato motivo, non abbia partecipato al procedimento di mediazione, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato per il giudizio, informandola, altresì, della facoltà per la parte stessa di provvedere alle comunicazioni di cui al successivo comma 2, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione;

2. La parte istante, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, comunica a sua cura e spese e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, alla parte chiamata (o alle parti chiamate): la domanda di mediazione, il nominativo del Mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione, con l'invito a comunicare, alla Segreteria dell'Organismo di Mediazione almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione o non adesione a partecipare al procedimento, informando contestualmente la parte (o le parti chiamate) dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 D.Lgs. n. 28/10, avvertendola delle circostanze che, ai sensi dell'art. 8, comma 5 del D.Lgs. n. 28/10, il Giudice può desumere dalla mancata partecipazione argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2 c.p.c. e può condannare la parte che senza giustificato motivo, non abbia partecipato al procedimento di mediazione, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato per il giudizio;

3. Tutte le comunicazioni alle parti previste nel presente Regolamento possono essere effettuate utilizzando il mezzo scritto più idoneo, che sia comunque in grado di garantire la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Dall'avvenuto ricevimento delle comunicazioni decorrono i vari termini previsti dal Regolamento;

4. Le comunicazioni ai fini della interruzione dei termini di prescrizione e di impedimento della decadenza devono essere fatte direttamente dalla parte interessata.”

b) all'art. 13 comma 1 viene aggiunto il seguente punto:

h): “Qualora una delle parti istanti o chiamate dichiarò, alla prima seduta davanti al mediatore, che non sussistono i presupposti per una conciliazione, il mediatore redige verbale e dichiara concluso il procedimento, con l’applicazione dell’indennità dei parametri di cui alla tabella A2”;

c) l’art. 14 punto 3 capoverso 2 viene così modificato:

“Le spese di mediazione devono essere corrisposte dalla parte istante nella misura di euro 50,00 oltre IVA prima dell’incontro fissato davanti al mediatore”;

d) l’art. 14 punto 3 capoverso 4 prima parte viene così modificato:

“La parte chiamata deve versare, prima dell’incontro con il mediatore, la somma di euro 50,00 oltre IVA”;

e) la tabella B1 viene abrogata;

f) l’art. 14 punto 3 capoverso 6 viene abrogato.

La delibera è immediatamente esecutiva, l’estratto sarà pubblicato sul sito dell’Ordine in evidenza.

Pratiche disciplinari

- Si dà atto che nel corso dell’adunanza si è proceduto all’esame collegiale di 7 proposte di archiviazione.

(omissis)

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell’adunanza sono stati espressi 6 pareri su note di onorari:

(omissis)